

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di trasporto sociale che eroga interventi di trasporto per le persone in carico ai Servizi Sociali, svolti materialmente dalle Associazioni di volontariato convenzionate e dai singoli volontari del C.I.S.S.

Art. 2 – Finalità

Il servizio di trasporto sociale consente l'accesso alle strutture sanitarie, ai contesti lavorativi e/o formativi e/o educativi/inclusivi per le persone in carico ai Servizi Sociali del C.I.S.S., destinatarie di un progetto socio-assistenziale e/o educativo.

Art. 3 – Destinatari

I destinatari del servizio di trasporto sociale di cui al presente Regolamento sono nello specifico tutte le persone in carico ai Servizi Sociali del C.I.S.S. con un progetto socio-assistenziale e/o socio-educativo, residenti nei comuni del bacino d'utenza del Consorzio, con particolare riferimento a persone non autosufficienti, anziane e/o disabili, persone sole, fragili, con limitata capacità di autonomia, nuclei familiari con genitori da supportare per fragilità e/o inadeguatezza educativa.

Art. 4 – Prestazioni

Le prestazioni erogate dal servizio consistono in trasporti, individuali o, se possibile, condivisi (car pooling), dal domicilio ai presidi ospedalieri/ambulatoriali, ai luoghi di lavoro, ai contesti scolastici, formativi, educativo-inclusivi previsti dal progetto socio-assistenziale di cui l'utente risulta beneficiario.

I trasporti sono effettuati con idonei automezzi, nei casi in cui necessario dotati di pedana elevatrice per carrozzine, e/o con mezzi medicalizzati.

Il servizio viene garantito dalle Associazioni di volontariato, convenzionate con il C.I.S.S. e dai volontari in forza al Consorzio, tutti opportunamente informati sul servizio da svolgere dalla Referente organizzativa incaricata.

Art. 5 – Accesso alle prestazioni

L'attivazione del servizio trasporti può avvenire:

- su diretta richiesta dell'interessato;
- su richiesta di parenti e/o conoscenti dell'interessato;
- su richiesta di persone giuridicamente incaricate (tutore, curatore, amministratore di sostegno);
- su richiesta di altri Enti e/o Associazioni operanti in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale.

La richiesta va rivolta all'assistente sociale competente per il proprio comune di residenza, che provvederà a:

- richiedere ed esaminare l'ISEE del nucleo familiare, in corso di validità;
- compilare l'apposito modulo di richiesta del servizio a cui va allegato l'ISEE;
- trasmettere la richiesta alla Referente organizzativa del servizio;
- confermare il servizio all'utente, ribadendo, nel caso sia dovuta, l'applicazione della compartecipazione privata alla spesa del medesimo.

La richiesta del trasporto deve pervenire all'Ufficio competente, da parte dell'Assistente Sociale referente, entro due giorni antecedenti l'attivazione.

Il mancato rispetto della tempistica per la richiesta del servizio non ne garantisce l'espletamento.

Art. 6 – Criteri e priorità di ammissione al servizio

L'ammissione del richiedente alla fruizione del servizio avviene mediante valutazione dell'Assistente Sociale sull'oggettivo bisogno di trasporto, ai fini del soddisfacimento dei bisogni primari.

Ciò avviene sulla base dei seguenti criteri:

- condizione socio-economica che impedisce l'accesso a servizi privati;
- vita in solitudine o in famiglia non accudente;
- assenza del sostegno parentale;
- assenza di una rete amicale e/o di prossimità;
- stato di salute.

L'unico elemento di priorità consiste nell'emergenzialità e quindi nella non differibilità del trasporto.

Art. 7 – Sospensione e cessazione

In caso di annullamento o variazione della richiesta di trasporto, il richiedente dovrà darne comunicazione al C.I.S.S., almeno 3 ore prima dell'orario concordato, pena il pagamento delle spese sostenute in vista dell'effettuazione del servizio.

Nella fattispecie di un trasporto continuativo programmato, il mancato preavviso di annullamento o variazione superiore alle due volte, comporterà la sospensione del servizio e l'addebito delle spese sostenute in vista dell'effettuazione del medesimo. Solo a pagamento avvenuto e a rinnovata precisazione da parte dell'Assistente Sociale delle condizioni di fruizione del servizio, organizzative ed economiche, il trasporto potrà essere ripristinato.

La sospensione del servizio, per le ragioni di cui sopra, si applica anche ai soggetti non partecipanti per ragioni di ISEE o di esenzione.

Il servizio di trasporto sociale si interrompe in caso di ingiustificato mancato pagamento della quota di compartecipazione dovuta oltre i 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione. Fino a copertura del debito non potranno essere attivati ulteriori trasporti.

Art. 8 – Orari del servizio

Il servizio trasporti può essere fruito, dal lunedì al venerdì, in una fascia oraria compresa fra le ore 7.00 e le ore 18.30.

Art. 9 – Valutazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica del richiedente, per definire l'eventuale compartecipazione del destinatario al costo del servizio, si basa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità.

Entro il periodo di validità della documentazione ISEE, la persona ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva per far rilevare i mutamenti eventualmente intervenuti nel proprio nucleo familiare con riflesso sulle condizioni economiche.

Gli effetti della dichiarazione integrativa decorreranno dal momento dell'effettivo accertamento del cambiamento segnalato.

Art. 10 – Compartecipazione privata alla spesa

Il Consorzio, sulla base del valore ISEE del richiedente, determina la quota di compartecipazione privata al costo del servizio, secondo i parametri enunciati all'art. 11.

Verrà quindi compilato l'apposito modulo di richiesta annuale del servizio di trasporto sociale (allegato 1), che esplicita le condizioni di compartecipazione economica da parte dell'utente, da sottoscrivere per accettazione.

A servizio svolto, l'Ufficio Amministrativo del Consorzio trasmetterà la rendicontazione a cadenza trimestrale di quanto dovuto per i servizi fruiti.

In casi eccezionali, a fronte di situazioni particolari documentate da approfondita relazione sociale, è possibile prevedere l'attivazione dei trasporti senza la dovuta contribuzione privata al costo del servizio.

Art. 11 – Determinazione del contributo dell'utente al costo del servizio su base ISEE

Il Consorzio, in attesa che la Regione Piemonte superi la fase di gestione transitoria, come normata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2015, n. 10-881 *"Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa ISEE di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive proroghe*, si attiene alle indicazioni regionali transitorie, così espresse: *"L'ISEE viene utilizzato, in prima valutazione, come criterio che individua gli utenti che possono essere eleggibili alle prestazioni sociali e socio-sanitarie, tramite un valore soglia di ISEE; tali soglie non possono essere inferiori ai seguenti valori:*

- *contributi economici a sostegno del reddito familiare: € 6.000*
- *altre prestazioni sociali e sociosanitarie: € 38.000."*

Per la fruizione del Servizio Trasporti da parte dell'utente in carico al Consorzio, si stabilisce pertanto di adottare il valore ISEE di € 6.000,00 come soglia al di sotto del quale è previsto il regime di gratuità e il valore ISEE di € 38.000,00, quale soglia al di sopra della quale l'utente deve sostenere per intero il costo del servizio, non avendo diritto a nessuna agevolazione.

L'utenza, ai fini della compartecipazione al costo del servizio su base ISEE, è suddivisa nelle seguenti 8 fasce:

FASCIA	ISEE	TRASPORTI EROGATI DALLE ASSOCIAZIONI IN CONVENZIONE E DAI VOLONTARI DEL CISS
1	Fino a € 6.000,00	SERVIZIO GRATUITO
2	da € 6.001,00 ad € 8.500,00	10%
3	da € 8.501,00 ad € 12.000,00	25%
4	da € 12.001,00 ad € 16.000,00	40%
5	da € 16.001,00 ad € 20.000,00	55%
6	da € 20.001,00 ad € 25.000,00	70%
7	da € 25.001,00 ad € 38.000,00	85%
8	Oltre € 38.000,00 o in assenza di ISEE	SERVIZIO A PAGAMENTO

L'utente della prima fascia, fino ai 6.000 euro di ISEE, non è tenuto alla compartecipazione, pertanto può fruire del servizio gratuitamente; l'utente delle fasce 2, 3, 4, 5, 6, 7, intermedie e progressive, è tenuto a compartecipare al costo del servizio, in modo proporzionale al suo ISEE, come da tabella; l'utente dell'ultima fascia, n. 8, oltre i 38.000 euro di ISEE o in assenza dell'Attestazione, è tenuto a sostenere il costo totale del servizio.

A domanda individuale, ossia per coloro non in carico al CISS, si procede come di seguito:

- per gli utenti con ISEE fino ad € 38.000,00 si attiva il primo trasporto applicando la compartecipazione riportata in Tabella 1; necessariamente dovrà seguire la presa in carico dell'utente poiché diversamente un secondo trasporto non potrà essere garantito.
- per gli utenti con ISEE superiore ad € 38.000,00 si invia il richiedente direttamente alle Associazioni.

Art. 16 – Composizione del costo del servizio

Il costo del servizio di trasporto sociale s'intende derivante dal chilometraggio effettuato, dagli eventuali costi di pedaggi autostradali, ticket di parcheggio, spese per la consumazione pasti del personale impegnato nel singolo servizio e ogni eventuale altra spesa.

Il chilometraggio verrà registrato dalla sede dell'Associazione di volontariato a cui è assegnato lo svolgimento del servizio, o dalla sede del C.I.S.S, qualora il servizio venga assegnato ai volontari dell'Ente, fino al termine dell'intervento, che si conclude con il rientro nelle rispettive sedi.

Per l'anno 2023, il costo del servizio al chilometro ammonta ad € 0,50.

Ad ogni utente che formalizzi, attraverso l'apposito modulo allegato, la richiesta di accesso al servizio di trasporto sociale, si chiede il versamento annuale di € 10,00 ad personam, quale contribuzione forfettaria per l'organizzazione e la gestione del servizio, a cui si aggiungerà un'ulteriore quota di € 10,00 al termine dell'anno solare qualora il numero dei servizi complessivi resi nell'anno superino le 50 unità.

Art. 17 – Verifica e controllo

Per la verifica e il controllo circa la veridicità delle certificazioni e dichiarazioni prodotte dall'utente saranno utilizzati:

- tutti i dati informativi in possesso dell'Ente;
- eventuali informazioni acquisibili presso le Pubbliche Amministrazioni;
- dati desumibili dall'Anagrafe INPS, attraverso la vigente convenzione.

Art. 18 – Decorrenza

Il presente regolamento ha decorrenza dal 1° Luglio 2023.

Art. 19 – Deroga alle norme del regolamento

In relazione a casi che presentino aspetti di complessità e di specificità del tutto particolari, documentati da dettagliate relazioni sociali, il Direttore/CdA si riserva di derogare ai criteri fissati nel presente Regolamento.

Allegati:

- Tabella 1/ Compartecipazione dell'utente al costo del Servizio Trasporti
- Modulo 1 / Richiesta di attivazione del Servizio Trasporti

Tabella 1.

COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

FASCIA	ISEE	TRASPORTI EROGATI DALLE ASSOCIAZIONI IN CONVENZIONE E DAI VOLONTARI DEL CISS
1	Fino a € 6.000,00	SERVIZIO GRATUITO
2	da € 6.001,00 ad € 8.500,00	10%
3	da € 8.501,00 ad € 12.000,00	25%
4	da € 12.001,00 ad € 16.000,00	40%
5	da € 16.001,00 ad € 20.000,00	55%
6	da € 20.001,00 ad € 25.000,00	70%
7	da € 25.001,00 ad € 38.000,00	85%
8	Oltre € 38.000,00 o in assenza di ISEE	SERVIZIO A PAGAMENTO

Prot. _____ del _____

AL CISS di BORGOMANERO

MODULO 1 – RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____
C.F. _____ tel. abitazione _____ tel. cell. _____

OPPURE

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di _____
per conto del/della signor/ra _____ nato/a il _____
a _____ e residente a _____
in Via _____ C.F. _____
tel. abitazione _____ tel. cell. _____

nella consapevolezza che tale Servizio è soggetto ad una compartecipazione economica definita in base a diverse fasce di reddito (vedere allegato Tabella 1)

CHIEDE

l'attivazione del Servizio di Trasporto Sociale

a favore di _____.

E DICHIARA

1. che l'ISEE del proprio nucleo familiare è pari ad € _____,
(consapevole della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni o attestazioni di fatti non più rispondenti a verità e che in qualsiasi momento potranno essere disposti accertamenti in ordine alla veridicità del reddito dichiarato - D.P.R. 445/00, artt. 38, 46, 47, 76);

2. che, in base al valore del proprio ISEE, la compartecipazione al costo del servizio:

- ☐ non è dovuta
- ☐ è pari ad una percentuale del _____ del costo del servizio fruito;
- ☐ è prevista al massimo, cioè a copertura totale del costo del servizio ricevuto;

3. di essere informato che il costo del servizio può essere determinato non solo dal chilometraggio ma anche da altri eventuali voci di spesa di cui all'art.16;

4. di provvedere al versamento della quota annuale forfettaria di € 10,00 quale contribuzione per l'organizzazione e gestione del servizio e di eventuali ulteriori € 10,00, qualora nell'arco dell'intero anno il numero dei servizi fruiti sia maggiore di 50;

5. di provvedere al versamento di quanto dovuto alle condizioni esplicitate nell'art. 11, utilizzando una delle modalità riportate nelle rendicontazioni;

6. di essere a conoscenza che l'ingiustificato mancato pagamento della quota di compartecipazione dovuta, con ritardo superiore ai 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione, determina l'interruzione del servizio, fino a copertura del debito.

7. di richiedere l'invio di ogni comunicazione all'attenzione

del Signor/ra _____

residente a _____ in Via _____

tel. _____ e-mail _____

8. che la modalità con cui intende ricevere la rendicontazione è la seguente:

☐ a mezzo posta

☐ a mezzo mail

In allegato:

- fotocopia dell'ISEE;
- fotocopia dell'Invalidità civile (se in possesso);
- fotocopia della Carta di Identità e del Codice Fiscale.

Data, _____

IN FEDE

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:

- i dati personali, anche di natura sensibile, contenuti nella presente richiesta o nelle dichiarazioni allegate, sono raccolti obbligatoriamente per poter accedere alla richiesta del servizio di assistenza domiciliare;
- la finalità del trattamento dei dati riguarda la concessione dell'assistenza;
- i dati personali verranno conservati e trattati sia mediante strumenti informatici che cartacei, nella completa osservanza delle misure di sicurezza previste dalla legge;
- il titolare dei dati è il CISS ed il responsabile del trattamento dei dati è il suo Direttore;
- chi fornisce i propri dati personali ha diritto alla conoscenza del loro utilizzo, ad ottenere l'aggiornamento, ad opporsi al loro trattamento, e a tutto quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.